



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

### **Il rapporto tra giudizio di prevenzione e giudizio penale di cognizione secondo la Procura Generale presso la Corte di Cassazione**

Il rapporto tra giudizio penale e giudizio di prevenzione rappresenta argomento di grande interesse ed attualità nell'ambito della prevenzione reale e personale; la sinergia o, per converso, la discrasia interpretativa nella relazione tra i detti giudizi appare fondamentale, infatti, per fornire le garanzie individuali e reali nell'ambito di un istituto, quale quello delle misure di prevenzione, che incide in modo determinante sui diritti fondamentali della persona, sia in ambito soggettivistico e quindi sul diritto di libertà, che in quello patrimoniale e pertanto sul diritto di proprietà.

Si può, senz'altro, rilevare come la giurisprudenza di legittimità si sia evoluta, in argomento, nel senso di connotare - al fine primario di assicurare il rispetto delle norme costituzionali, quanto di quelle europee disposte dalla Corte dei diritti dell'uomo- il rapporto tra procedimento di prevenzione e processo di cognizione penale ove, nella pur indiscussa "autonomia" del primo rispetto al secondo, si è specificata e ribadita l'interferenza tra i due ambiti, quanto in particolare l'incidenza delle pronunce assolutorie di merito sul procedimento di prevenzione.

In tale prospettiva è doveroso commentare il recentissimo intervento espresso, con requisitoria scritta del 16 giugno 2025, dall'Ufficio della Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione nell'ambito del proc. n. 12671/2025 RG, avente ad oggetto un ricorso in materia di confisca di prevenzione, concluso con sentenza della Sez. V penale del 10.07.2025 che ha annullato il decreto emesso dalla Corte di appello di Roma.

L'Ufficio di Procura Generale - condividendo le ragioni sottese al ricorso per Cassazione proposto dalla difesa - precisava il peso determinante della sentenza di assoluzione resa

### **Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

### **Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione**



nel processo di cognizione (pronunciata, nella fattispecie, per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530, comma I, c.p.p) su quello di prevenzione, nell'insuperabile osservanza dei principi cristallizzati dalla giurisprudenza di legittimità, quanto del superiore valore giuridico, secondo gerarchia delle fonti, delle statuizioni espresse dalla Corte di Strasburgo.



Appare significativo riportare la testuale argomentazione del requirente, proprio per la concentrazione di principi dirimenti in essa espressi, in cui si rilevava che *“Sia il Tribunale, sia la Corte di appello si pongono in esplicito e consapevole contrasto con una giurisprudenza di legittimità volta ad affermare l'impossibilità di porre a fondamento del giudizio di pericolosità fatti di reato oggetto di sentenza assolutoria nel merito, peraltro senza addurre argomenti idonei a superare le ragioni a fondamento di tali orientamenti, da ultimo perspicuamente espressi, ad es., nella recente sentenza della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024 - dep. 10/12/2024, Rv. 287312, che invoca non solo il principio di non contraddizione dell'ordinamento (che impedisce di ritenere e insieme non ritenere sussistente un medesimo fatto a seconda che sia valutato per il giudizio di responsabilità penale e in quello per l'applicazione delle misure di prevenzione), ma anche quello della presunzione di innocenza, anche nella misura in cui è prevista e interpretata dalla Corte EDU, il quale comporta che la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante in tutti quei procedimenti in cui tale fatto assume rilievo e, dunque, anche ai fini del giudizio di pericolosità”*.

Prosegue la requisitoria, approfondendo il tema inerente la violazione della presunzione di innocenza e ricordando che *“non può trascurarsi che la Corte europea dei diritti dell'uomo, dec. I Sezione, Garofalo e altri c. Italia, 20 gennaio 2025-13 febbraio 2025, ha recentemente confermato l'esclusione della natura di sanzione penale attribuita alla confisca di prevenzione, dovendosi viceversa ritenere che tale misura ablatoria possiede «natura ripristinatoria» in quanto mira a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l'ingiusto arricchimento. Va tuttavia rilevato che la questione, affrontata in quest'ultima decisione della Corte di Strasburgo, era quella della possibilità di applicare la confisca di prevenzione in assenza di condanna, non quella di delimitare l'estensione applicativa della presunzione di innocenza convenzionale (cioè, di stabilire gli effetti dell'assoluzione di merito nel giudizio di pericolosità ai fini delle misure di prevenzione), tanto che a quest'ultimo proposito nella citata decisione i giudici europei hanno rilevato che i ricorrenti avevano lamentato solo la violazione del c.d. primo aspetto insito nell'art. 6 § 2, attinente alla presunzione di innocenza, che a sua volta impone il rispetto di requisiti riguardanti, tra l'altro, l'onere della prova, le presunzioni legali di fatto e di diritto, il diritto di non auto-incriminarsi, la*



*pubblicità preprocessuale e il diritto a che non vi siano premature dichiarazioni di colpevolezza da parte del tribunale o di altri funzionari pubblici. Non era stata invece lamentata la violazione del secondo aspetto insito nella medesima disposizione convenzionale, in forza del quale chi è stato destinatario di un provvedimento di assoluzione o archiviazione non può essere trattato, sotto diversi profili, come colpevole, in tal modo (sembra) ritenendo escluso dal loro accertamento il rilievo di questo secondo aspetto, inconferente rispetto al (caso Garofalo e altri) esaminato”.*

A giudizio del PG, dunque, come peraltro rilevato da molti commentatori – ed anche, sia consentito, dall'Osservatorio – già all'indomani della sentenza “Garofalo”, i Giudici di Strasburgo non si sono ancora occupati degli effetti di una sentenza assolutoria di merito nel giudizio di prevenzione.

*“Quest’ultimo aspetto, rilevante nell’attuale procedimento, forma invece oggetto specifico del caso “pilota” Cavallotti c. Italia (appl. n. 29614/16, n. 44617/16, n. 44618/16, n. 47278/16) che, per quanto consta, è ancora pendente davanti alla Corte di Strasburgo, la quale, al fine di conoscere più a fondo i meccanismi di funzionamento della confisca di prevenzione italiana, con provvedimento interlocutorio, ha sottoposto alle parti alcuni cruciali quesiti, chiedendo anzitutto i giudici europei se, alla luce dell’assoluzione dei ricorrenti in sede penale, l’applicazione della confisca di prevenzione possa porsi in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 6 § 2 CEDU, nell’evidente ritenuta rilevanza, sotto questo profilo, della presunzione di innocenza conseguente ad assoluzione definitiva nel merito in rapporto al successivo giudizio di pericolosità finalizzato all’applicazione di misure di prevenzione”.*

Secondo il PG, il tenore dei quesiti *“sembra confermare il rischio di esposizione dello Stato all’accertamento di violazioni convenzionali ove si addivenisse a interpretazioni della normativa interna che consentano di superare il giudicato assolutorio nel merito ai fini del giudizio di pericolosità per l’applicazione della confisca di prevenzione”.*

Al di là di alcuni casi-limite, che il requirente individua nei processi di criminalità organizzata, per i quali l'assoluzione dal delitto di “partecipazione” ad associazione mafiosa non vieta al giudice della prevenzione di ricostruire la diversa fattispecie della “appartenenza”, quale presupposto del giudizio di pericolosità, *“detti spazi di autonoma*



*valutazione non sarebbero invece prospettabili in riferimento ad altri reati presupposto di pericolosità, dove tale differenza non sussiste”.*

*Conclusivamente, a giudizio del PG, “non sembra perciò revocabile in dubbio che l'autonomia del giudizio di prevenzione non possa comunque mai spingersi fino a consentire al giudice della prevenzione di rilevare presunti errori occorsi nella sentenza definitiva di assoluzione (fondati oltre tutto su elementi già a disposizione del giudice della cognizione), posto che ad essere pregiudicato in tal caso non sarebbe soltanto il principio convenzionale di presunzione di innocenza, ma la valenza del giudicato assolutorio nell'ordinamento interno secondo i principi costituzionali che ne regolano la portata nello Stato e che verrebbero inevitabilmente violati ogni qual volta, in presenza di una sentenza di assoluzione, si consentisse di assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione piena nel merito, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità, disconoscendo, deliberatamente, il precedente proscioglimento dell'accusato”*

Dal tenore dei precitati argomenti appare evidente la significatività della requisitoria nel costruire chiari limiti alla “autonomia” tra cognizione e prevenzione, nella malintesa interpretazione del quale, troppo spesso, il giudice della prevenzione si spinge a disattendere i principi cardine del giudicato assolutorio (in sostanza l'intangibilità globale dello stesso, sia nel fatto che nel diritto), sino a sindacare il contenuto della sentenza di assoluzione per ipotizzati “errori”, tali da destituire il valore liberatorio pieno della stessa.

Si tratta del riconoscimento chiaro, proveniente dalla parte pubblica, di un principio già affermato in sede di legittimità, ma che evidentemente stenta ancora ad affermarsi stabilmente, specie per le curie di merito: *“la negazione della rilevanza penale di un fatto, stabilita con autorità di cosa giudicata, ne impedisce l'autonoma valutazione come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale del soggetto proposto”* (tra le altre, Cass. Pen., Sez. V del 30.11.2020 n 182, nonché Cass. Pen., sez. I, 26/10/2022, n. 4489).

La giurisprudenza di Cassazione ha, peraltro, più volte fissato i criteri di superamento del giudicato penale, affermando che *“il giudice della misura di prevenzione è vincolato a recepire*



*l'eventuale esito assolutorio non dipendente dall'applicazione di cause estintive, con le sole eccezioni che seguono: 1) il segmento fattuale oggetto dell'esito assolutorio del giudizio penale si pone come ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storici rimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basa su elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) la conformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modo sensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto del giudizio penale” (Cass. pen., Sez. I, Sent. n 43826/18 del 19.04.2018)..*

Altro aspetto che la giurisprudenza di legittimità ha posto in rilievo, per indicare ulteriore limite al principio della generale influenza e prevalenza del giudicato assolutorio nel procedimento di prevenzione, è stato espresso in recente provvedimento della Suprema Corte di Cassazione ove si è statuito, tra l'altro, che il giudice può valutare autonomamente i fatti oggetto di sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del Cpp, solo ove essi risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, pur se ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale (Cassazione penale, sez. II, 12/10/2023, n. 44022).

Dalla considerazione unitaria degli argomenti e principi giuridici sinora evidenziati si può, fondatamente, ribadire come il giudicato assolutorio rappresenti un confine invalicabile dal Giudice della prevenzione che, in alcun modo può, o meglio dovrebbe ergersi a giudice della cognizione penale, sinanche valutando la correttezza o meno del contenuto argomentativo posto a sostegno della determinazione di assoluzione.

Infatti, ogni differente iniziativa - a fronte, peraltro, delle soventi sollecitazioni che l'Italia riceve da provvedimenti e determinazioni della Corte di Strasburgo - finirebbe per risultare “abnorme” e contrastante con i principi basilari dell'ordinamento.

Conclusivamente - in attesa della stesura delle motivazioni della sentenza di annullamento emessa dalla V Sez. della Suprema Corte di Cassazione su sollecitazione del PG - si può rilevare come la requisitoria, oggetto dell'odierna considerazione, costituisca una



significativa espressione di una sempre più auspicabile “*osmosi interpretativa*”, e quindi di concorde elaborazione di principi in tema di misure di prevenzione, tra la difesa, l'accusa ed il Giudice di legittimità.

L'applicazione congrua e corretta dei principi dettati in materia di prevenzione dal diritto interno, e quindi consona ai principi statuiti dalla Corte EDU, sortirebbe il duplice effetto di garantire, da un lato, il rispetto dei diritti irrinunciabili di libertà e proprietà sanciti dalla Costituzione italiana; dall'altro, di fornire un'immagine più consona e coesa dello sviluppo della giurisdizione interna in una materia, quale quella della prevenzione così fortemente indirizzata ad incidere sulle garanzie costituzionali di ogni individuo.

Roma, 25 luglio 2025

L'Osservatorio Nazionale Misure Patrimoniali e di Prevenzione